



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 1 Ottobre 2024

CASI OPERATIVI

Ammissibilità della c.d. scissione negativa
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Nuova Sabatini: i passi da seguire per la presentazione della domanda
di Alessandro Bonuzzi

ACCERTAMENTO

Trust: al disponente la scelta tra tassazione all'uscita e in entrata
di Angelo Ginex

ACCERTAMENTO

Il nuovo redditometro tra riforma dell'istituto e onere della prova
di Francesco Verderosa - Commissione Processo Tributario, accertamento e Riscossione
UNGDCCEC, Gennaro Altieri - - Commissione Processo Tributario, accertamento e Riscossione
UNGDCCEC

ACCERTAMENTO

CPB: le modalità di determinazione e ripartizione del reddito concordato per le imprese familiari
di Gianfranco Antico

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Istruzioni operative dell'AdE in materia di Concordato Preventivo Biennale
di Riccardo Conti di MpO & Partners



EDITORIALI

In G.U. il D.Lgs. 13/9/2024, n. 136, correttivo del Codice della crisi d'impresa
di Redazione



CASI OPERATIVI

Ammisibilità della c.d. scissione negativa

di Euroconference Centro Studi Tributari

The banner features the FiscoPratico logo (a stylized 'e' and 'c' in red, blue, and yellow) and the text 'FiscoPratico'. To its right, a white box contains the text 'La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista'. Further to the right, another white box contains the text 'scopri di più >'.

Alfa Srl vuole procedere a una scissione parziale e non proporzionale in modo che la socia A, portatrice di nominali 6.000 euro, pari al 20% del capitale, diventi unica socia della società beneficiaria di nuova costituzione alla quale verrà attribuito l'immobile nella quale insiste l'attività della società.

Dal momento che il patrimonio netto della società scissa non è sufficiente a coprire il valore contabile dell'immobile che verrà trasferito alla beneficiaria, si chiede come devono essere compilate, nel progetto di scissione, le situazioni contabili ante e post scissione della società scissa e della beneficiaria e se si deve comunque procedere a valori contabili.

Inoltre, in sede di atto definitivo di scissione lo stesso dovrà essere accompagnato sia da una perizia ex articolo 2465, cod.civ. che attesti il valore dell'immobile, sia da una perizia ex articolo 2501-sexies, cod. civ., che attesti che l'assegnazione delle partecipazioni sia stata fatta secondo un rapporto di cambio congruo, evitando l'arricchimento o l'impoverimento di alcuni soci?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Nuova Sabatini: i passi da seguire per la presentazione della domanda

di Alessandro Bonuzzi

Master di 4 mezze giornate
SOSTENIBILITÀ
Gli strumenti per un futuro sostenibile
[Scopri di più >](#)

La “**Nuova Sabatini**” è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di **facilitare l’accesso al credito** delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

L’agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare **macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali** ad **uso produttivo** e **hardware**, nonché **software** e **tecnologie digitali**, con esclusione di terreni e fabbricati, e si rivolge a **micro, piccole e medie imprese** (PMI) che alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio:

- sono regolarmente costituite e **iscritte nel Registro delle imprese**;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, **non sono in liquidazione volontaria** o sottoposte a **procedure concorsuali** con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli **aiuti considerati illegali o incompatibili** dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare **imprese in difficoltà**;
- abbiano **sede legale** o una **unità locale in Italia**; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

L’investimento può essere coperto da **finanziamento bancario** oppure da **leasing**. In ogni caso, il finanziamento o il *leasing* deve essere:

- di durata **non superiore a 5 anni**;
- di importo compreso **tra euro 20.000 e euro 4.000.000**;
- **interamente** utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

In generale, l’agevolazione si sostanzia in un **contributo in conto impianti** il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, a un tasso



d'interesse annuo pari al:

- **2,75%** per gli investimenti ordinari;
- **3,575%** per gli investimenti 4.0;
- **3,575%** per gli investimenti *green* (in relazione a domande presentate a partire dall' 1.1.2023).

Con la circolare direttoriale n. 1115/2024, il Ministero ha chiarito i termini e le nuove modalità di presentazione delle **domande** per la concessione e l'erogazione del contributo.

La **pratica** per l'ottenimento del beneficio viene ufficialmente seguita dall'istituto finanziario presso cui l'impresa accende il finanziamento o il *leasing*; tuttavia, spesso accade che l'**onere di compilare la domanda di agevolazione** per conto dell'impresa ricada, di fatto, sul **commercialista**, il quale deve poi accompagnare il proprio cliente fino all'invio **a mezzo pec** del modulo di domanda all'istituto finanziario.

La **compilazione** della domanda di agevolazione avviene attraverso la procedura disponibile nella sezione “*COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE*” presente nella **piattaforma** del MIMIT (<https://benstrumentali.dgai.gov.it>). Occorre essere in possesso delle credenziali dello **spid** del rappresentante dell'impresa, per accedere alla piattaforma, nonché delle **seguenti informazioni**:

- **indirizzo pec** dell'istituto finanziario;
- **dati identificativi** dell'impresa richiedente;
- **dati relativi al firmatario** della domanda;
- dati del referente da contattare per eventuali comunicazioni;
- **sede legale** dell'impresa;
- **unità locale** nella quale verrà realizzato l'investimento;
- dimensione dell'impresa (micro, piccola e media) e codice attività Ateco 2007;
- **numero e data di iscrizione** dell'impresa presso la Camera di commercio competente;
- **Iban e bic di conto corrente** dell'impresa;
- **importo complessivo della spesa** (netto Iva) e classificazione dell'investimento (beni strumentali, beni 4.0 o investimenti *green*);
- **caratteristiche del finanziamento** (bancario o *leasing*) e durata dello stesso;
- settore di attività dell'impresa;
- **Uta, fatturato e totale di bilancio** dell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, tali informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- **inquadramento dell'investimento** (solitamente la tipologia da barrare tra quelle proposte è “*ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente*”);
- numero identificativo della **marca da bollo da 16 euro**.



Al termine della compilazione della domanda viene generato un **Codice CUP**.

Il modulo di domanda deve poi essere inviato **dall'indirizzo pec dell'impresa all'indirizzo PEC dell'istituto finanziario** indicando:

- nell'**oggetto** della pec la dicitura “*Domanda Sabatini CUP: (inserire codice cup) per contratto _____/_____*”;
- nel **testo** della pec la dicitura “*Si trasmette in allegato il MODULO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO DEL MIMIT DI CUI AL D.I. DEL 22 APRILE 2022 “Beni strumentali (Nuova Sabatini)” relativo alla domanda contrassegnata con codice CUP (inserire codice cup) associato al contratto _____/_____*”.

Affinché la domanda per l'ottenimento della “Nuova Sabatini” possa avere esito positivo, è necessario che **non figuri alcun pagamento preventivo in acconto** da parte dell'impresa al fornitore del bene oggetto dell'investimento.



ACCERTAMENTO

Trust: al disponente la scelta tra tassazione all'uscita e in entrata

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: decreto definitivo di revisione dell'imposta di successione e gli impatti della riforma

[Scopri di più](#)

Il **Consiglio dei ministri del 7.8.2024** ha approvato in via definitiva un **D.Lgs.** in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che, in attuazione della L. 111/2023 (**Legge delega sulla riforma fiscale**), dovrebbe introdurre importanti **modifiche**, tra le altre, all'imposta sulle successioni e donazioni (**D.Lgs. 346/1990**) e all'istituto del **trust**.

Innanzitutto, è previsto che l'imposta sulle successioni e donazioni trova **applicazione** anche ai trasferimenti di beni e diritti derivanti da **trust**.

È poi stabilito che per i trust (così come per gli altri vincoli di destinazione) l'imposta è dovuta in relazione a **tutti i beni e diritti trasferiti** ai beneficiari, qualora il **disponente sia residente** nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di **disponente non residente**, l'imposta è dovuta **limitatamente** ai beni e diritti **esistenti nel territorio dello Stato** trasferiti al beneficiario.

Tale previsione è diretta evidentemente a regolare la **territorialità dell'imposta**, distinguendo l'ipotesi in cui il disponente sia **residente in Italia** (in tal caso, l'imposta colpisce "tutti" i beni e diritti oggetto di trasferimento) da quella in cui **non lo sia** (nella specie, l'imposta è dovuta soltanto su beni e diritti in Italia).

Invece, l'elemento di **assoluta novità** rispetto agli ultimi chiarimenti di prassi (**Circolare n. 34/E/2022**), nonché all'**orientamento giurisprudenziale** più recentemente formatosi (tesi sulla cd. tassazione all'uscita, vedi **Cassazione n. 24153/2020; Cassazione n. 24154/2020; Cassazione n. 871/2021; Cassazione n. 13818/2021; Cassazione n. 13819/2021; Cassazione n. 16372/2021; Cassazione n. 16688/2021**), è rappresentato dalla **facoltà di scelta per il disponente fra tassazione all'uscita e tassazione in entrata**.

Ricordiamo che l'Agenzia delle entrate, con **circolare n. 34/E/2022**, ha **recepito l'orientamento della Corte di Cassazione** che, dopo aver espresso orientamenti non univoci (in un primo momento aveva sostenuto la tesi sulla cd. **tassazione in entrata**, vedi **Cassazione n. 3735/2015; Cassazione n. 3737/2015; Cassazione n. 3886/2015; Cassazione n. 5322/2015; Cassazione n. 4482/2016**), è giunta a sostenere la tesi sulla cd. tassazione all'uscita, secondo



cui: “*la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento ... [alla nozione, n.d.r.] di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario.*”

Il documento di prassi citato prevedeva, però, il **pagamento anticipato** dell’imposta (quindi **al momento dell’apporto dei beni in trust**), nell’ipotesi di **beneficiari individuati o individuabili titolari di diritti pieni ed esigibili**, non soggetti alla discrezionalità del trustee.

Ebbene, la citata novella dovrebbe prevedere che l’imposta trova **applicazione**, in via generale, al momento del **trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari**.

Questo significa che la fattispecie assume **rilevanza fiscale** soltanto nel momento in cui il **trasferimento** può dirsi **effettivo e stabile**, e quindi (solitamente) nella parte finale della vita del trust. Per l’effetto, il disponente **non** è tenuto al **pagamento dell’imposta** nel momento in cui conferisce beni e diritti nel fondo in trust, mentre il beneficiario provvede al **versamento** dell’imposta **in autoliquidazione** al momento del **trasferimento** e previa **denuncia** dello stesso.

Tuttavia, la riforma dovrebbe prevedere, altresì, la **facoltà di tassare, in via anticipata, ciascun conferimento** di beni e diritti al trust, ovvero **all’apertura della successione**, anche in relazione ai **trust già istituiti**.

L’imposta corrisposta “in entrata” si considera **pagata a titolo definitivo**, per cui non è possibile chiederne il rimborso, ed **esclude da imposizione ogni attribuzione futura**.

È previsto, altresì, che la base imponibile, le franchigie e le aliquote sono determinate in base al valore dei beni in trust apportati o trasferiti per successione, nonché in base al **rapporto tra disponente e beneficiari** in tale momento. Inoltre, nel caso di **beneficiari non individuati** al momento della segregazione o dell’apertura della successione, si applicherà **l’aliquota** più elevata (oggi pari all’8%), **senza** possibilità di fruire di **franchigie**.

Da ultimo, si rileva che la **scelta** tra tassazione all’uscita e tassazione in entrata **non è affatto semplice**, in quanto entrambe le soluzioni presentano **vantaggi e svantaggi** e, di volta in volta, occorrerà effettuare anche un **calcolo di convenienza economica**.



ACCERTAMENTO

Il nuovo redditometro tra riforma dell'istituto e onere della prova

di Francesco Verderosa - Commissione Processo Tributario, accertamento e Riscossione UNGDCEC, Gennaro Altieri - - Commissione Processo Tributario, accertamento e Riscossione UNGDCEC

Convegno di aggiornamento

Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Le numerose polemiche emerse in seguito alla pubblicazione del [Decreto del 7.5.2024](#) hanno, da un lato, spinto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con specifico atto di indirizzo, a sospendere l'efficacia del **nuovo redditometro** e, dall'altro, incentivato il legislatore a pubblicare in G.U. il D.Lgs. 108/2024, che prevede anche un **intervento in materia di accertamento sintetico**, riformulando la norma dell'[articolo 38, D.P.R. 600/1973](#), ed inserendovi **tutte le ipotesi di prova contraria** alle quali può ricorrere il contribuente accertato.

In primis, è sempre utile ricordare in cosa consiste questa particolare tipologia di accertamento del reddito delle persone fisiche, così come integrata dalla novella legislativa. Infatti, il “nuovo redditometro” potrà trovare genesi:

- sulle **spese effettive di qualsiasi genere sostenute**, nell'assunto che quanto è speso nel periodo d'imposta è finanziato con redditi del medesimo periodo, fermo restando la possibilità per il contribuente di **provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi**, ivi compresi redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, **legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile**;
- sulle **spese figurative**, e cioè sul contenuto induttivo di **elementi indicativi di capacità contributiva**, individuato, con [D.M. 7.5.2024](#).

La sostanziale differenza rispetto al “redditometro” *pre riforma* riguarda il presupposto per la sua attivazione: mentre prima lo **scostamento**, tra reddito dichiarato e reddito accertabile sinteticamente, doveva essere di **almeno un quinto**, oggi è testualmente previsto che, per poter l’Ufficio impositore fare accesso a questa particolare metodologia, fermo restando il summenzionato scostamento di un quinto, il reddito complessivo accertabile deve eccedere “**almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT**” (le cui spese rilevanti riguarderanno quelle **sostenute per alimenti e bevande, abbigliamento e calzature, trasporti, istruzione e cura della persona**). Per far sì che possa scattare l'accertamento sintetico



è necessario che siano **superate entrambe le soglie**, la prima da **individuarsi in forma proporzionale** rispetto al reddito del contribuente accertato e la seconda valida in termini di **valori generali**, con un **reddito presunto superiore a euro 69.473,30** (importo pari a 10 volte l'assegno sociale annuo che, per il 2024, risulta essere di euro 534,41 per 13 mensilità).

Non minore rilevanza ha, invece, la modifica in tema di **onere della prova riconosciuto al contribuente**. Infatti, secondo il nuovo comma 6, dell'articolo 38 (che ha modificato il precedente comma quarto), alla persona fisica è riconosciuta la possibilità di dimostrare che “*il finanziamento delle spese è avvenuto da parte di soggetti diversi dal contribuente medesimo*” (oltre sempre alla possibilità di poter confutare l'accertamento fiscale, provando che: **il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi** da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, con **redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte**, o comunque **legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile**), oppure che “*le spese attribuite hanno un diverso ammontare*” o, infine, che “*la quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti*”.

Ovviamente, nonostante la norma *de qua* abbia (finalmente) tipizzato le **possibilità di prova contraria a vantaggio del contribuente** (dove prima venivano viste solo come presunzioni), è pur sempre **necessario dotarsi di adeguata documentazione giustificativa** a sostegno della propria tesi (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il contribuente dovrà conservare **eventuali documenti dimostrativi del prestito o di una donazione effettuata da terzo**, oppure fornire traccia dei risparmi accumulati nelle annualità precedenti, come avviene in caso di somme depositate presso un istituto bancario). Infatti, nonostante l'[articolo 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992](#), abbia posto l'onere della prova in carico all'Amministrazione finanziaria; tuttavia, fa salva “*la normativa tributaria sostanziale*” che, in tema di accertamento sintetico da redditometro, prevede **l'onus probandi in capo al contribuente**.

Il richiamato comma 6 sembra razionalizzare le tipiche prove contrarie già indicate dalla giurisprudenza, nonostante un andamento interpretativo incerto e spesso oscillante nelle applicazioni, sebbene negli ultimi mesi i giudici convengono a definire che: “*per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto passivo d'imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa*”. (Cassazione n. 238/2024).

Dunque, il “nuovo redditometro” ha tutta l'aria di essere uno **strumento innovativo** che, basato sulle spese previste dalla norma, consentirà all'Agenzia delle Entrate di scoprire i “grandi evasori”, magari usufruendo della tanto decantata Intelligenza Artificiale, mettendo in **soffitta il vecchio ed obsoleto redditometro che risultava meno garantista per i contribuenti**.



ACCERTAMENTO

CPB: le modalità di determinazione e ripartizione del reddito concordato per le imprese familiari

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Tutto quesiti nuovo concordato preventivo biennale: a tu per tu con gli esperti

Scopri di più

Il concordato preventivo biennale (**CPB**) si colloca nell'ambito degli istituti diretti a facilitare l'**adempimento spontaneo** da parte dei contribuenti e si caratterizza per il fatto di anticipare ad un momento che precede l'esercizio dell'attività di controllo **la possibilità di definire l'obbligazione tributaria**.

Lo strumento – che ha sostanzialmente **caratteristiche individuali**, in quanto tiene conto della **specificità della posizione tributaria** dei contribuenti – favorisce **l'emersione di nuova materia imponibile** e offre al contribuente l'opportunità di porsi in condizioni di maggiore certezza e tranquillità.

Fra i soggetti ammessi al CPB rientrano anche le **imprese familiari**, disciplinate civilisticamente dall'[**articolo 230-bis cod. civ.**](#), che ne consente la sussistenza nel momento in cui, nelle forme dovute, collaborino all'attività d'impresa del titolare i **suoi familiari** (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, e per effetto della **sentenza della Corte costituzionale n. 148/2024**, anche **il convivente di fatto**), attribuendogli, salva la configurabilità di un diverso rapporto, una serie di diritti e poteri; e **fiscalmente dall'articolo 5, commi 4 e 5, Tuir**, che prevede l'applicazione del sistema di tassazione per trasparenza (analogo a quello delle società di persone), in virtù del quale il reddito prodotto – **nel limite massimo del 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore** – è imputato a ciascun familiare partecipante, indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito e in proporzione alle **quote di partecipazione agli utili**. A questi fini, il **titolare dell'impresa familiare è tenuto ad attestare** nella propria dichiarazione dei redditi che, in conformità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, l'imputazione ai collaboratori familiari del reddito risultante dalla dichiarazione stessa **è proporzionata alla quantità e qualità di lavoro** effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente. Tale attestazione (**circolare n.6/E/1984**), pertanto, presuppone che resti fermo l'obbligo di determinare, prima dell'inizio del periodo di imposta, con **atto pubblico o scrittura privata** autenticata dal notaio e sottoscritta da tutti i partecipanti (imprenditore e collaboratori familiari), le quote di partecipazione agli utili. I **collaboratori familiari**, a loro volta, devono dichiarare, **in sede di dichiarazione annuale**, che le quote loro imputate sono proporzionate



alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente. La normativa fiscale non permette, tuttavia, di procedere nello stesso modo nel caso in cui l'esercizio si chiuda con una perdita: la stessa rimane "in carico" e per intero in capo all'imprenditore individuale. Ai fini Irap, risponde il titolare dell'impresa.

Di conseguenza, le imprese familiari esercenti attività d'impresa, alle quali si rendono applicabili gli ISA, accedono al concordato preventivo biennale, in presenza di determinati requisiti.

In particolare, per poter ricevere una proposta di CPB i contribuenti devono aver applicato gli ISA nel **periodo d'imposta precedente** a quelli cui si riferisce la proposta.

La proposta di concordato, se accettata, definisce il reddito di impresa e la base imponibile IRAP, per gli **anni 2024 e 2025**.

Resta invece esclusa dal CPB l'Iva, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

Per quanto riguarda i soggetti ISA, il reddito oggetto di concordato investe **il reddito d'impresa**, di cui all'[articolo 56, Tuir](#), e per le imprese minori, l'[articolo 66, Tuir](#), sempre **rettificato delle poste straordinarie** (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.), indicate nell'[articolo 16, D.Lgs. 13/2024](#).

In caso di reddito d'impresa il **saldo netto** tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione **non può essere inferiore a 2.000 euro**.

Con specifico riferimento alla impresa familiare, **l'importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa**, tenuto conto di quanto disposto rispettivamente dall'[articolo 230-bis, cod. civ.](#), e dell'[articolo 5, Tuir](#).

Per quanto riguarda l'Irap, invece, **l'oggetto del concordato è il valore della produzione netta, individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10, D.Lgs. 446/1997**, senza considerare le componenti già individuate dall'[articolo 16, D.Lgs. 13/2024](#), per la determinazione del reddito di d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'Irap. Il valore della produzione va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'[articolo 11 del citato D.Lgs.446/1997](#). Anche per l'Irap, il saldo netto tra il valore della produzione netta oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere **un valore inferiore a 2.000 euro**.

Fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro, **il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali**, e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli [articoli 8 e 84, Tuir](#) (**risposta 6.17, della circolare**



[n.18/E/2024\).](#)

Sul punto specifico delle imprese familiari, ricordiamo che l'allora circolare n. 5/E/2004, diramata in ordine al **vecchio concordato preventivo biennale**, di cui all'[articolo 33, D.L. 269/2003](#), ha consentito l'accesso alle imprese familiari, nel rispetto del principio di **continuità soggettiva**, che esige, negli anni oggetto di concordato, la medesima identità dell'imprenditore, ossia del titolare dell'impresa familiare. E la stessa [circolare n. 18/E/2024 fra le cause ostative di accesso al CPB](#) vi fa rientrare, fra l'altro, le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d'imposta oggetto del concordato, e cioè nel caso di società o associazioni di cui all'[articolo 5 Tuir](#), non essere state interessate da modifiche della compagine sociale. Ai fini del concordato preventivo, **non dovrebbero rilevare eventuali variazioni intervenute nella forma dell'impresa**. Così, dovrebbe essere ininfluente che l'impresa, già individuale nel 2004, operi sotto forma di impresa familiare nel 2005 o viceversa (cfr. [circolare n.5/E/2004](#)).

Il titolare dell'impresa familiare, in quanto responsabile delle decisioni aziendali in virtù di una partecipazione agli utili almeno pari al 51%, svolge un ruolo preminente nella gestione del concordato preventivo. È dunque il **titolare dell'impresa familiare**, in quanto soggetto interessato ad aderire al concordato preventivo che è tenuto a presentare la comunicazione di adesione.

Eventuali oneri riguardanti l'adeguamento dei ricavi verranno sostenuti:

- dal titolare, relativamente all'Iva;
- dal titolare e dai collaboratori, secondo le rispettive quote, relativamente all'IRPEF, in applicazione di criteri analoghi a quelli previsti per le società di persone.

Secondo quanto indicato nella [circolare n. 5/E/2004](#), la verifica degli incrementi percentuali del reddito va effettuata prendendo in considerazione il reddito dell'impresa prima dell'imputazione delle quote di reddito ai collaboratori familiari. Per i periodi di imposta oggetto del concordato preventivo, il reddito dell'impresa familiare è imputato al titolare e ai collaboratori familiari secondo le disposizioni di cui all'[articolo 5, TUIR](#), e viene assoggettato a **tassazione secondo le regole previste**.

La centralità della posizione del titolare nel concordato preventivo trova giustificazione nella stessa logica sottostante le disposizioni che consentono di attivare l'**azione accertativa esclusivamente nei suoi confronti**. Pertanto, nei confronti dello stesso titolare andrà attivato, in particolare, l'accertamento parziale nei casi di cessazione del concordato ([articolo 21, D.Lgs. 13/2024](#)) ovvero di decadenza, ex [articolo 22, D.Lgs. 13/2024](#).

Ovviamente, la rettifica del reddito d'impresa, in vigore di concordato preventivo, potrà essere operata con le limitazioni di cui all'[articolo 34, D.Lgs. 13/2024](#).



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Istruzioni operative dell'AdE in materia di Concordato Preventivo Biennale

di Riccardo Conti di MpO & Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Con il D.Lgs. n. 13 del 12/02/2024, e successivi correttivi disposti dal D.Lgs. 108/2024, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Si tratta di uno strumento che, in tema di procedimento accertativo, offre la possibilità ai contribuenti di minori dimensioni di fissare per un biennio, previo accordo tra singolo contribuente e Agenzia, il reddito ed il valore della produzione netta derivante dall’esercizio dell’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini del calcolo delle imposte sui redditi e IRAP. Il contribuente che accetta la proposta è tenuto a determinare le imposte sulla base degli importi concordati, con la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva con aliquote ridotte sul reddito concordato incrementale.

L’Agenzia delle Entrate, con la recente [circolare n. 18/E del 17/09/2024](#), ha emanato le linee guida operative su accesso, adesione, cessazione e decadenza in materia di CPB. In particolare, la circolare, dopo aver illustrato gli aspetti dell’istituto del CPB aventi natura più generale, si sofferma sulle disposizioni indirizzate ai contribuenti che applicano gli ISA ed a quelli che aderiscono al regime forfetario. Nella parte finale trovano risposta i quesiti in materia di CPB posti da stampa ed organizzazioni di categoria.

Nel seguito si riporta una sintesi di alcuni dei passaggi più significativi del documento, a cui si rimanda per una più completa ed esaustiva trattazione degli aspetti più tecnici ed operativi.

Accesso e requisiti di accesso

L’accesso al CPB è consentito ai contribuenti tenuti all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) o che applicano il regime forfetario, a condizione che non ricadano nelle situazioni ostative previste dalla normativa specifica. Con riferimento ai soggetti che hanno



aderito al regime forfetario, l'adesione al CPB è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024.

Tra le condizioni ostative che impediscono l'accesso al CPB, l'AdE pone particolare rilievo a quella per cui non possono accedere al CPB i contribuenti che presentano un ammontare complessivo di debiti tributari o contributivi pari o superiore a 5.000€.

Riguardo a tale condizione, l'AdE evidenzia che:

- non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili;
- per un contribuente che abbia intenzione di aderire al CPB per il 2024-2025, la verifica avrà ad oggetto i debiti maturati fino al 31/12/2023;
- qualora volesse essere rimossa tale causa ostativa al fine di aderire al CPB, la parte eccedente i 5.000€ di debito dovrà essere estinta antecedentemente l'accettazione della proposta di concordato;
- concorrono al computo dei debiti quelli derivanti da: atti impositivi, attività di controllo e di liquidazione degli uffici e dalle notifiche di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione;
- non rientrano nel computo i debiti per cui, al 31/12/2023, pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente e per i quali sono stati ottenuti provvedimenti di sospensione giudiziale o di rateazione.

Un ulteriore requisito per aver accesso al CPB è l'assenza di condanne. A riguardo, così come chiarito dall'art. 11 Co. 1 del DLgs n. 13/2024, che equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna ai fini dell'accesso al CPB, l'AdE precisa che tale causa ostativa opera solo nel momento in cui, insieme alla sentenza di patteggiamento, venga impartita una pena detentiva pari o superiore a due anni.

Ambito oggettivo del CPB

Come si è detto, con il CPB viene definito per il successivo biennio l'ammontare delle imposte dovute sul reddito di lavoro autonomo e sul reddito d'impresa e, solo per i soggetti ISA, il calcolo della base imponibile IRAP. È esclusa dal perimetro del CPB l'IVA.

Le modalità di applicazione differiscono a seconda che il contribuente che aderisca al CPB sia un soggetto ISA o un forfetario, con un calcolo del CPB semplificato per quest'ultima categoria. Non è consentito l'accesso al CPB ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta.



[Continua a leggere qui](#)



EDITORIALI

In G.U. il D.Lgs. 13/9/2024, n. 136, correttivo del Codice della crisi d'impresa

di Redazione

Con il D.Lgs. 136/2024, c.d. terzo Decreto correttivo del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre scorso, il Legislatore ha introdotto consistenti modifiche al Codice.

Di seguito riportiamo **alcune delle principali novità contenute nei 57 articoli di cui si compone il D.Lgs. 136/2024**.

Composizione negoziata della crisi (articolo 5):

- le imprese possono accedere alla composizione negoziata anche in presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario;
- sono modificati i criteri per la scelta e la remunerazione dell'esperto;
- l'accesso alla composizione negoziata non implica di per sé una diversa classificazione del credito e l'eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito deve essere specificamente motivata;
- è previsto un accordo transattivo specifico per le Agenzie fiscali.

Anticipata emersione della crisi (articolo 7): oltre agli organi di controllo societari, anche i revisori legali sono incaricati di segnalare all'organo amministrativo situazioni di crisi emergente.

Liquidazione controllata (articolo 10):

- l'accesso alla liquidazione controllata è esteso fino a un anno dalla cessazione dell'attività;
- viene introdotta una deroga al limite annuale per gli imprenditori individuali, per facilitare l'esdebitazione.

Cram-down fiscale (articolo 16, comma 6): il Tribunale può omologare un accordo di ristrutturazione anche in caso di dissenso del creditore pubblico, in presenza di determinati presupposti.

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (articolo 17): oltre a estendere la disciplina della transazione fiscale al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, vengono



modificate le regole per facilitare il trasferimento dell'azienda prima dell'omologazione del piano.

Modifiche per il concordato preventivo (articoli 21-26):

- il valore della liquidazione viene definito come corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti;
- viene ridotta al 5% la soglia minima di creditori necessaria per presentare proposte concorrenti;
- sono introdotte nuove tutele per i contratti pendenti durante le trattative del concordato.

Liquidazione giudiziale (articoli 28-43): vengono introdotte modifiche riguardanti la gestione dei contratti preliminari di vendita di immobili, i rapporti di lavoro subordinato e la possibilità per il curatore di cedere azioni risarcitorie e recuperatorie.

Esdebitazione (articoli 42 e 43): viene introdotta una sospensione della decisione di esdebitazione in caso di procedimenti penali in corso.

Gruppi di imprese (articoli 44-46): è introdotta la possibilità di proporre unitariamente proposte di transazione sui crediti tributari e contributivi. È possibile, inoltre, procedere alla separazione le procedure di gruppo in caso di conflitto di interessi.

Soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo (art. 50): sono modificati i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco (non più albo) degli incaricati delle funzioni di gestione e controllo, nonché ai criteri di nomina da parte dell'Autorità giudiziaria. In particolare, costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione un **aggiornamento biennale**, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un'Università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli Ordini professionali degli avvocati, dei dotti commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale è ora di **18 ore** (anziché le precedenti **40 ore**).

Il corso proposto da Euroconference risponde alle necessità di aggiornamento biennale dei professionisti.

[**Clicca qui per maggiori informazioni e per l'iscrizione!**](#)

 Unimarconi
LA PRIMA UNIVERSITÀ DIGITALE ITALIANA

 Euroconference
Centro Studi Tributarì

GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA: CORSO DI AGGIORNAMENTO
valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia

Aggiornato con le novità del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (G.U. 27 settembre 2024, n. 227)

Scopri di più